

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Colombia

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 2008²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 26 settembre 2007, tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Colombia intesa a evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2008 3845

